



ISTITUTO COMPRENSIVO **ARCO**

web: www.icarco.gov.it

e-mail: ic.arco@pec.provincia.tn.it

Loc. Prabi – 38062 ARCO (TN) – Tel. 0464/516429-516929 – Fax 0464/517064 – C.F. 93012960220

REGOLAMENTO VALUTAZIONE ALUNNI I.C. ARCO

Approvato dal Collegio docenti unitario del 16 dicembre 2020

Indice

Ambito applicazione (riferimenti normativi)

- 1. Ripartizione anno scolastico (quadrimestri)**
- 2. Criteri generali da seguire per lo svolgimento della valutazione periodica e annuale ai fini dell'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione**
 - **Periodi didattici biennali**
 - **Criteri ammissione classe successiva**
- 3. Prove di verifica (n° e comunicazione esiti)**
 - **Numero valutazioni e numero prove di verifica**
- 4. Criteri giudizi sintetici**
 - **Giudizi sintetici – criteri attribuzione (descrittori dei vari giudizi) – tabella di conversione dei giudizi**
 - **Descrittori giudizi**
- 5. Criteri giudizio globale**
 - **Indicatori giudizi globali (per la primaria)**
 - **Griglie giudizi globali (per la secondaria)**
- 6. Introduzione anticipata valutazione per discipline secondo biennio primo ciclo**
- 7. Validità a.s. ai fini della valutazione**
- 8. Deroga alla quota oraria minima**
- 9. Sostegno e recupero carenze**
- 10. Valutazione studenti stranieri**
- 11. Valutazione studenti BES**
- 12. Certificazione competenze**
- 13. Valutazione studenti percorsi integrati**
 - **Prevenzione dispersione scolastica – azioni formative e progetti ponte complessi**
- 14. Valutazione DDI (Didattica digitale integrata)**



ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO

web: www.icarco.gov.ite-mail: ic.arco@pec.provincia.tn.it

Loc. Prabi – 38062 ARCO (TN) – Tel. 0464/516429-516929 – Fax 0464/517064 – C.F. 93012960220

Ambito applicazione (riferimenti normativi)

Ai sensi del Decreto del presidente della provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg “Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (L.P. n.5/2006 articoli 59 e 60, comma 1,) (Testo vigente dal 29 dicembre 2010)

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

fermo restando quanto previsto dagli art. 1, 2, 3 e 4 del suddetto Regolamento sulla valutazione degli alunni di seguito riportati

Art. 1 Oggetto e definizioni

1. In attuazione degli articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola) questo regolamento disciplina, per le istituzioni scolastiche provinciali e paritarie del Trentino, i criteri e le modalità per attuare:

- a) la valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti;
- b) la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti;
- c) i passaggi da un percorso all’altro o tra indirizzi del medesimo percorso del secondo ciclo di istruzione e formazione;
- d) le forme di raccordo con la valutazione degli studenti disciplinata dalla normativa statale.

2. Per i fini di questo regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) “capacità relazionale”: capacità dello studente di assumere, nell’ambito dell’attività scolastica, comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle regole, delle persone e delle cose, nonché di partecipare in modo attivo e costruttivo alla vita della scuola;
- b) “giudizio globale”: valutazione, espressa in forma discorsiva, della capacità relazionale, dei processi e dei risultati complessivi di apprendimento dello studente del primo ciclo d’istruzione;
- c) “competenza”: comprovata capacità di utilizzare, in modo responsabile e autonomo, conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e metodologiche in situazioni di studio e in esperienze formative.

Art. 2 Oggetto e finalità della valutazione degli studenti

1. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, la capacità relazionale e i risultati raggiunti in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze previste dai piani di studio dell’istituzione scolastica.

2. La valutazione dello studente è parte integrante del processo d’insegnamento apprendimento e ha come scopo:

- a) accompagnare, orientare e sostenere lo studente nel proprio processo di apprendimento lungo l’intero percorso d’istruzione al fine di responsabilizzarlo rispetto ai traguardi previsti;
- b) promuovere l’autovalutazione dello studente in termini di consapevolezza dei risultati raggiunti e delle proprie capacità;
- c) svolgere una funzione regolativa dei processi d’insegnamento al fine di contribuire a migliorare la qualità della didattica;
- d) informare la famiglia e lo studente sui risultati raggiunti;
- e) certificare gli esiti del percorso scolastico, l’ammissione alla classe successiva e all’esame di stato.



ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO

web: www.icarco.gov.it

e-mail: ic.arco@pec.provincia.tn.it

Loc. Prabi – 38062 ARCO (TN) – Tel. 0464/516429-516929 – Fax 0464/517064 – C.F. 93012960220

Art. 3 La valutazione degli studenti nel primo ciclo

1. La valutazione dello studente è periodica, con formalizzazione almeno una volta durante l'anno scolastico e comunque secondo la ripartizione dell'anno scolastico definita ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), e annuale, alla fine di ogni anno scolastico. La programmazione didattica e la conseguente valutazione dello studente sono effettuate tenendo conto dei periodi didattici biennali, previsti dall'articolo 54, comma 2, della legge provinciale sulla scuola, che consentono un tempo maggiore per consolidare gli apprendimenti di ogni studente e garantiscono la possibilità per i docenti di programmare e attuare opportuni interventi didattici; a tal fine sono necessarie forme di condivisione tra i docenti, in particolare nel terzo biennio.

2. Gli esiti della valutazione periodica e annuale sono espressi con un giudizio globale e con giudizi sintetici decrescenti - ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente – secondo le seguenti modalità:

a) nel primo e nel secondo biennio, è attribuito un unico giudizio sintetico per ciascuna delle aree di apprendimento stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 17 giugno 2010, n. 1648/Leg (Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi al percorso del primo ciclo di istruzione (articolo 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5));

b) nel terzo e nel quarto biennio, è attribuito un giudizio sintetico per ogni disciplina, compreso l'insegnamento della religione cattolica;

c) in deroga a quanto previsto dalla lettera a), il collegio dei docenti può deliberare l'introduzione anticipata della valutazione per ogni disciplina nel secondo biennio, a partire dal terzo o dal quarto anno.

3. La valutazione della capacità relazionale ha funzione educativa e formativa, è espressa all'interno del giudizio globale, non influisce sulla valutazione degli apprendimenti e non condiziona da sola l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato.

4. La valutazione dello studente dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado è integrata dal consiglio orientativo, che consiste in un parere del consiglio di classe in ordine al percorso scolastico e formativo ritenuto più adatto allo studente per la prosecuzione degli studi. Il parere è predisposto sulla base dei risultati, degli interessi e delle attitudini dimostrate ed è consegnato alla famiglia e allo studente in tempo utile per le iscrizioni al secondo ciclo di istruzione e formazione professionale.

Art. 4 - Modalità e criteri generali per l'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato nel primo Ciclo

1. In considerazione delle peculiari finalità che caratterizzano il percorso educativo, anche in relazione all'età e al processo evolutivo dei soggetti coinvolti, nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva e alla scuola secondaria di primo grado assume carattere di eccezionalità; pertanto solo in situazioni gravi, con specifica motivazione e con voto all'unanimità, il consiglio di classe può non ammettere lo studente alla classe successiva.

2. Nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe, con la conseguente formulazione di un giudizio globale sufficiente. Il consiglio di classe può ammettere lo studente alla classe successiva pur in presenza di carenze negli apprendimenti, con riguardo alla programmazione didattica biennale e alla possibilità di recupero dello studente anche con percorsi personalizzati. Della eventuale presenza di carenze negli apprendimenti è data indicazione, per le relative discipline, nel documento di valutazione.

3. Nella scuola secondaria di primo grado per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato gli studenti devono aver frequentato non meno dei tre quarti dell'orario annuale d'insegnamento previsto dai piani di studio dell'istituzione scolastica; al di sotto di tale quota oraria il consiglio di classe dichiara l'impossibilità di procedere



ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO

web: www.icarco.gov.ite-mail: ic.arco@pec.provincia.tn.it

Loc. Prabi – 38062 ARCO (TN) – Tel. 0464/516429-516929 – Fax 0464/517064 – C.F. 93012960220

alla valutazione dello studente. In casi eccezionali e motivati e sulla base dei criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti, il consiglio di classe può derogare da tale quota oraria e, in presenza di elementi ritenuti sufficienti, procedere alla valutazione annuale.

4. All'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono ammessi gli studenti che abbiano ottenuto, nel giudizio globale, una valutazione complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe. Il giudizio globale si conclude con il giudizio di ammissione all'esame di stato che è espresso con l'attribuzione di uno dei seguenti giudizi sintetici decrescenti: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente.

in conformità a quanto previsto dall'articolo 15, comma 1 del Regolamento sulla valutazione degli alunni, per assicurare coerenza, trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni dei singoli docenti e dei consigli di classe,

DELIBERA QUANTO SEGUE:

1. Ripartizione anno scolastico (quadrimestri)

L'anno scolastico, ai fini della valutazione periodica, è ripartito in quadrimestri da definire annualmente in Collegio Docenti.

2. Criteri generali da seguire per lo svolgimento della valutazione periodica e annuale ai fini dell'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

La valutazione di ciascuno studente viene effettuata dal Consiglio di Classe dopo il termine di ciascun quadrimestre secondo i seguenti criteri generali da seguire per lo svolgimento della valutazione periodica ed annuale ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato:

3.1 in sede di valutazione periodica ed annuale si deve tenere conto dei **periodi didattici biennali**, come previsto dall'art. 3 comma 1 del regolamento di valutazione, per consentire un tempo adeguato al consolidamento delle competenze previste;

3.2 utilizzare i seguenti **criteri per la valutazione annuale ai fini dell'ammissione alla classe successiva** nelle scuole primarie e secondarie di I grado:

- ogni qualvolta almeno uno dei docenti interessati proponga la non ammissione di un/a alunno/a, il consiglio di classe interessato esplicita e verbalizza le motivazioni che giustificano l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva;
- quantificazione delle valutazioni disciplinari per l'espressione del giudizio "complessivamente sufficiente" ai fini dell'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado: "non più di 4 non sufficienze";
- richiedere sempre la presenza del Dirigente Scolastico alla riunione conclusiva dello scrutinio finale in caso di proposta di non ammissione alla classe successiva.

3.3 L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo è subordinata allo svolgimento della prova INVALSI, di norma somministrata nel mese di aprile.

La valutazione finale dell'esame risulta dalla media tra voto di ammissione, voto delle prove scritte, voto del colloquio.

La pesatura delle diverse fonti è la seguente:

- 50% giudizio di ammissione (calcolato tenendo conto dei giudizi disciplinari nell'ultimo biennio)
- 50% esiti delle prove.



ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO

web: www.icarco.gov.it

e-mail: ic.arco@pec.provincia.tn.it

Loc. Prabi – 38062 ARCO (TN) – Tel. 0464/516429-516929 – Fax 0464/517064 – C.F. 93012960220

Ciascuna delle prove (tre scritte e un colloquio), pertanto, pesa per il 12,5% sulla valutazione finale. Allo scopo di garantire la corretta conversione del giudizio in voto numerico (tab. allegato A al Regolamento provinciale sulla valutazione), in caso di valutazioni insufficienti si avrà cura di indicarne con precisione il livello di gravità.

Gli insegnanti incaricati all'attività alternativa per gli alunni che non si avvalgono dell'IRC partecipano alle operazioni di valutazione, limitatamente agli studenti di loro competenza, come avviene per gli insegnanti di religione cattolica [rif. CM 316/87) Note sulla organizzazione delle opzioni alternative per gli studenti non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola]

3. Prove di verifica

Sono previsti:

- non meno di tre valutazioni di prove o test di verifica scritti per italiano, matematica e lingue comunitarie e non meno di due valutazioni per le altre discipline o ambiti disciplinari, frutto di prove o test di verifica di diversa tipologia in aggiunta alle osservazioni sistematiche per disciplina o ambito disciplinare nell'arco del quadrimestre;
- tipologie di prove di verifica fra scritte, orali o pratiche, preferibilmente graduate, con diverse modalità di approccio (domande guida nei colloqui orali, domande a risposta aperta, a risposta chiusa, completamenti testuali, collegamenti ad immagini, elaborazione prodotti, ecc.);
- prove e test standardizzati/condivisi per classi parallele i cui risultati sono da tenere in debita considerazione

4. Giudizi sintetici e criteri giudizi sintetici

4.1 La valutazione degli apprendimenti degli studenti per discipline o aree di apprendimento (scuola primaria) è espressa, come previsto dal Regolamento provinciale art. 3, comma 2, con giudizi sintetici decrescenti: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente;

4.2 Vengono utilizzati **giudizi sintetici per aree di apprendimento** nel primo biennio e giudizi sintetici per ogni disciplina nel secondo, terzo e quarto biennio;

4.3 Il giudizio sintetico, da attribuirsi per ciascuna disciplina e attività opzionale facoltativa, viene assegnato dal consiglio di classe, su proposta del docente titolare dell'attività, concordandolo con eventuali docenti in presenza e acquisite eventuali informazioni fornite da assistenti educatori o esperti esterni.

4.4 La formulazione del giudizio sintetico per ciascuna area di apprendimento o disciplina non è frutto della media aritmetica delle prove di verifica quadrimestrali. Può partire da essa, ma deve tenere in considerazione anche altri aspetti, quali l'atteggiamento verso la disciplina (impegno a casa e a scuola, interesse, attenzione durante le lezioni) e significativi progressi o regressi rispetto alla situazione di partenza.

**ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO**web: www.icarco.gov.ite-mail: ic.arco@pec.provincia.tn.it

Loc. Prabi – 38062 ARCO (TN) – Tel. 0464/516429-516929 – Fax 0464/517064 – C.F. 93012960220

4.5 Nell'attribuzione dei giudizi sintetici i docenti fanno riferimento ai seguenti descrittori:

GIUDIZI SINTETICI	Descrittori
Ottimo	<ul style="list-style-type: none"> ● Completa e approfondita acquisizione delle conoscenze e abilità previste per la disciplina nell'anno di riferimento; ● capacità di trasferire le conoscenze con sicurezza e autonomia nei diversi ambiti disciplinari e nei compiti di realtà; ● notevoli capacità di rielaborazione personale; ● esposizione efficace, appropriata e ben strutturata degli argomenti.
Distinto	<ul style="list-style-type: none"> ● Completa acquisizione delle conoscenze e abilità previste per la disciplina nell'anno di riferimento; ● capacità di trasferire le conoscenze con una certa sicurezza e autonomia nei diversi ambiti disciplinari e nei compiti di realtà; ● esposizione chiara e corretta degli argomenti; ● capacità di rielaborazione personale.
Buono	<ul style="list-style-type: none"> ● Acquisizione delle conoscenze e abilità previste per la disciplina nell'anno di riferimento; ● buone capacità di trasferirle nei diversi ambiti disciplinari e nei compiti di realtà; ● esposizione chiara e uso di linguaggi adeguati; ● alcune rielaborazione personali.
Discreto	<ul style="list-style-type: none"> ● Sostanziale acquisizione delle conoscenze e abilità previste per la disciplina nell'anno di riferimento; ● capacità di trasferire le conoscenze, con il supporto dei docenti, nei diversi ambiti disciplinari; ● esposizione con uso di un linguaggio semplice e essenziale; ● semplici rielaborazioni personali
Sufficiente	<ul style="list-style-type: none"> ● Acquisizione delle essenziali conoscenze e abilità previste per la disciplina nell'anno di riferimento; ● capacità di trasferire le conoscenze, solo con il supporto dei docenti, in contesti noti; ● semplici rielaborazioni personali che facciano riferimento al proprio vissuto; ● esposizione con uso di un linguaggio semplice.
Non sufficiente	<ul style="list-style-type: none"> ● Mancato raggiungimento della maggior parte delle conoscenze, abilità e competenze ritenute essenziali nei piani di studio d'istituto.

4.6 Il seguente repertorio di **descrittori** è utilizzabile per esplicitare ulteriormente i giudizi disciplinari o per ambiti disciplinari:

- da consolidare, in progressione, non valutabile, esonerato.

5. Criteri generali per la formulazione del giudizio globale

5.1 Si individuano, per la primaria, i seguenti **indicatori per l'espressione dei giudizi globali**:

- capacità relazionali
- rispetto delle regole sociali;
- attenzione durante le attività;
- partecipazione, intesa come interesse, qualità e quantità degli interventi;
- impegno personale



ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO

web: www.icarco.gov.it

e-mail: ic.arco@pec.provincia.tn.it

Loc. Prabi – 38062 ARCO (TN) – Tel. 0464/516429-516929 – Fax 0464/517064 – C.F. 93012960220

- modalità di esecuzione delle consegne in classe;
- metodo di lavoro, inteso come capacità di organizzarsi in maniera autonoma e produttiva;
- progressi nell'apprendimento rispetto alla situazione di partenza;
- livello di conoscenze, abilità e competenze acquisite.

5.2 Si individuano, per la secondaria, i seguenti **indicatori per l'espressione dei giudizi globali**:

si allegano le griglie per la stesura dei giudizi globali SSPG approvate dal Collegio dei docenti.

5.3 Per gli alunni con certificazione ai sensi della L.104/92 con un grado elevato di compromissione delle abilità sarà possibile allegare al documento di valutazione, sia per la SP sia per la SSPG, una breve descrizione del livello di padronanza delle abilità raggiunte in relazione al PEI.

6. Introduzione anticipata valutazione per discipline secondo biennio primo ciclo

Nel primo biennio della scuola primaria la valutazione viene espressa per aree di apprendimento (area matematica e scienze, area ed. motoria/immagine/musica, area antropologica, area linguistica).

Nel secondo biennio della scuola primaria, ovvero nella classe terza e quarta, è introdotta anticipatamente l'attribuzione di un giudizio sintetico per ogni disciplina, in sostituzione alla valutazione per aree di apprendimento prevista dal Regolamento provinciale, art. 3, comma 2, lettera a).

7. Validità anno scolastico ai fini della valutazione

7.1 Nella scuola primaria non è fissato alcun limite minimo di frequenza per la validità dell'anno scolastico e l'ammissione alla classe o all'ordine successivi. Ciononostante, in caso di un numero elevato di assenze, tale da compromettere in modo significativo il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento prefissati, il consiglio di classe può stabilire, con accordo unanime e sentiti i responsabili dell'alunno, la non ammissione dello studente alla classe o all'ordine di scuola successivi.

7.2 Nella scuola secondaria di primo grado, per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato gli studenti devono aver frequentato non meno dei tre quarti dell'orario annuale d'insegnamento (990 ore); è pertanto previsto un tetto massimo di 248 ore di assenza dalle lezioni. Al di sotto di tale quota oraria il consiglio di classe dichiara l'impossibilità di procedere alla valutazione dello studente.

7.3 Vanno conteggiate come presenze:

- la partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli organi collegiali della scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel Progetto d'istituto e/o approvati dal Consiglio di classe, attività di orientamento...).
- attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, scambi culturali...)
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi
- la partecipazione a progetti ponte o ad azioni formative

7.4 Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:

- entrate in ritardo o uscite in anticipo



ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO

web: www.icarco.gov.it

e-mail: ic.arco@pec.provincia.tn.it

Loc. Prabi – 38062 ARCO (TN) – Tel. 0464/516429-516929 – Fax 0464/517064 – C.F. 93012960220

- assenze a vario titolo (es. malattia, motivi familiari, ecc.)
- mancata frequenza delle attività organizzate dalla scuola in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche

7.5 In entrambi gli ordini di scuola tutti i docenti sono tenuti a monitorare la frequenza scolastica degli studenti e a segnalare tempestivamente al dirigente al fine di informare la famiglia con comunicazione scritta, entro e non oltre la prima metà del mese di maggio, del fatto che un numero elevato di assenze può pregiudicare l'esito dell'anno scolastico.

8. Deroga alla quota oraria minima

Il Consiglio di classe può derogare al requisito di ammissione di cui all'art. 7, comma 2, a condizione che le presenze diano luogo a elementi di valutazione e che le assenze o la riduzione del tempo scuola siano dovute a gravi e documentati motivi quali:

- a. problemi di salute, con assenze dovute a cure e/o terapie, disagio psico-sociale, il tutto supportato da certificazione medica e/o relazione clinica;
- b. partecipazione ad attività sportive o agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- c. partecipazione a impegni artistici, preventivamente comunicate e previa valutazione e autorizzazione del Dirigente Scolastico e del Consiglio di classe;
- d. condizioni di disagio socio-familiare/ambientale tali da incidere sulla regolare frequenza scolastica, con evidenti rischi di dispersione e in presenza di un PEP o un patto formativo;
- e. situazioni di marginalità o disagio familiare o socio-culturale adeguatamente documentate, allontanamenti temporanei, lutti dei componenti del nucleo familiare fino al secondo grado, rientro ritardato dalla patria d'origine da parte delle famiglie migranti provenienti da paesi lontani.

9. Sostegno e recupero carenze

Il Consiglio, sulla base delle risorse disponibili, può proporre per gli studenti con significative carenze di apprendimento le seguenti attività di recupero:

- compresenze
- laboratori (es. Officine)
- attività di recupero in orario extrascolastico, in particolare per gli alunni che devono prepararsi per l'esame conclusivo di licenza
- frequenza dei centri educativi presenti sul territorio.

Le iniziative di recupero proposte dalla scuola sono comunicate dalla segreteria alle famiglie che indicheranno se intendono avvalersene o provvedere autonomamente.

10. Criteri per la valutazione degli studenti stranieri

1. La valutazione degli studenti per i quali è stato predisposto un percorso didattico personalizzato (PdP) deve essere coerente con quanto in esso previsto e pianificato. Per gli alunni che presentano ancora forti difficoltà



ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO

web: www.icarco.gov.it

e-mail: ic.arco@pec.provincia.tn.it

Loc. Prabi – 38062 ARCO (TN) – Tel. 0464/516429-516929 – Fax 0464/517064 – C.F. 93012960220

nell'uso e nella comprensione della lingua italiana, nel giudizio globale del documento di valutazione viene posta la seguente dicitura: "**La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento**".

2. Per la valutazione intermedia e finale, qualora il PdP preveda la sospensione di una o più discipline, al posto del giudizio sintetico si riporterà l'annotazione "**esonerato**". Qualora lo studente frequenti la terza classe della scuola secondaria di primo grado, ai fini della formulazione del giudizio di idoneità all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, sarà necessario acquisire sufficienti elementi di valutazione in ciascuna disciplina.

3. Qualora il PdP preveda la frequenza di un laboratorio di Italiano L2, sarà cura del docente che ne è responsabile la trasmissione della valutazione del percorso svolto dallo studente al docente di Italiano di classe. Tale valutazione concorrerà alla formulazione del giudizio sintetico.

4. Qualora l'allievo abbia seguito un percorso di L1 (lingua madre) in sostituzione di una lingua straniera, avrà una valutazione per tale insegnamento (nel posto riservato alla valutazione della lingua straniera) con l'aggiunta della seguente annotazione "**sostituita con...**" (lingua madre dell'allievo).

5. Qualora l'allievo abbia affrontato lo studio di alcune discipline utilizzando direttamente la L1, la valutazione va concordata tra il docente curricolare e il docente di L1 ed espressa con l'aggiunta della seguente annotazione "**affrontata in L1**".

6. Nel caso di allievi neo arrivati, in considerazione della particolarità delle singole situazioni, qualora il PDP abbia previsto la sospensione dell'insegnamento di una o più discipline fino al termine dell'anno scolastico, perché inaccessibile, va messa l'annotazione "**esonerato/a**".

7. Il consiglio di classe, nel caso di:

- allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato;
- allievi che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana
- allievi con scarsa scolarizzazione nel paese di origine;
- allievi non alfabetizzati in lingua d'origine;

considerando che "i tempi di apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine dell'anno scolastico" può dare una valutazione sufficiente in tutte le discipline, promuovendo l'allievo all'anno successivo in un'ottica di promozione del successo formativo e di fruizione piena delle opportunità da parte di tutti (valutazione biennale).

11. Criteri per la Valutazione degli studenti con BES

1. La valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali viene effettuata in coerenza con il loro piano di lavoro personalizzato o individualizzato, secondo le modalità previste dall'art.12 del Regolamento provinciale. Essa riflette il percorso dell'alunno, i progressi o regressi registrati e tiene conto dell'impegno dimostrato, considerando anche il processo e non solo la performance.

2. Gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Provincia n. 17-124/Leg del 2008, partecipano all'esame di stato e sostengono prove, relative agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il loro progresso in rapporto alle potenzialità possedute ed al livello di apprendimento iniziale. Le medesime vengono, ove necessario e sempre in relazione al piano educativo individualizzato, differenziate o adattate nella misura ritenuta più opportuna dalla commissione d'esame. Quest'ultima indica:



ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO

web: www.icarco.gov.it

e-mail: ic.arco@pec.provincia.tn.it

Loc. Prabi – 38062 ARCO (TN) – Tel. 0464/516429-516929 – Fax 0464/517064 – C.F. 93012960220

- a) gli ausili, le attrezzature e i sussidi didattici eventualmente necessari;
- b) la modalità di presentazione delle prove;
- c) le eventuali riduzioni e/o modifiche;
- d) i tempi;
- e) il sistema di valutazione.

Tutto ciò coerentemente con la progettazione didattica predisposta durante l'anno.

Nei verbali d'esame vengono indicate le materie eventualmente sostituite o ridotte per le quali sono da attribuirsi i giudizi. Nel diploma di scuola secondaria di primo grado di licenza non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

3. Gli studenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Provincia n. 17-124/Leg del 2008, partecipano a tutte le prove d'esame. La commissione d'esame dal canto suo indica:

- a) gli strumenti compensativi e quelli dispensativi con riferimento alle verifiche;
- b) la modalità di presentazione delle prove, ad esempio materiale scritto su formato digitale
- c) se il testo della prova è leggibile con sintesi vocale;
- d) i tempi, che possono essere più lunghi;
- e) l'espressione di giudizi più attenti ai contenuti che alla forma, coerentemente con quanto adottato durante l'anno e con le risorse possibili.

Nel diploma di licenza non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

12. Certificazione competenze

1. La certificazione delle competenze è un documento ufficiale, rilasciato al termine della scuola secondaria di primo grado (solo in caso di superamento dell'esame di stato), con cui la scuola attesta allo studente il possesso di determinate competenze sulla base di standard di riferimento. Essa descrive in modo chiaro le competenze effettivamente acquisite dallo studente nel suo percorso di formazione e ha anche carattere di bilancio utile ad orientare lo studente nella prosecuzione degli studi.

Nella stesura della certificazione devono pertanto essere considerati il percorso didattico ed educativo svolto dallo studente, i traguardi raggiunti nell'apprendimento e i livelli di competenza.

2. La scuola utilizza il modello di certificazione delle competenze elaborato a livello provinciale, unico per tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Trento, che prevede che la certificazione sia espressa attraverso tre livelli: base (A), intermedio (B) e avanzato (C). Oggetto della certificazione sono le otto competenze europee: tutte le discipline concorrono a svilupparle e nessuna delle competenze è esattamente sovrapponibile alle discipline.

3. L'attribuzione del livello delle competenze è responsabilità collegiale del consiglio di classe e avviene al momento dello scrutinio finale per i soli studenti ammessi all'esame di Stato. È necessario tenere presente che:

- va espresso un livello unico (base, intermedio, avanzato) per ogni competenza;
- alla definizione del livello per competenza concorrono tutti i docenti del consiglio di classe, compreso il docente di religione cattolica o, per gli studenti che se ne avvalgono, il docente delle attività didattiche alternative, sulla base delle osservazioni effettivamente fatte;
- per gli studenti con piano educativo individualizzato o personalizzato la certificazione viene redatta in coerenza con quanto espresso nel progetto educativo.



ISTITUTO COMPRENSIVO **ARCO**

web: www.icarco.gov.it

e-mail: ic.arco@pec.provincia.tn.it

Loc. Prabi – 38062 ARCO (TN) – Tel. 0464/516429-516929 – Fax 0464/517064 – C.F. 93012960220

13. Valutazione studenti percorsi integrati: prevenzione dispersione scolastica – azioni formative e progetti ponte complessi

I criteri generali da seguire per la valutazione degli studenti che svolgono i percorsi integrati fra primo e secondo ciclo per realizzare iniziative volte alla prevenzione dell'abbandono scolastico e al sostegno di studenti con bisogni educativi speciali sono:

- tenere in debita considerazione i giudizi espressi dai docenti referenti nel documento di valutazione fornito dalla scuola o dall'ente cointeressati a progetti ponte o azioni formative nell'ambito dei percorsi personalizzati previsti dalla programmazione didattica ed esplicitati attraverso un 'patto formativo'.

14. Valutazione DDI (Didattica digitale integrata)

Per quanto concerne la valutazione della DAD (Didattica a distanza) si rimanda a quanto riportato nel Piano per la DDI, approvato dal Collegio docenti del 20 novembre 2020.